



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana*

## REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' CINOFILE NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

**n. 28**

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 109 del 17-10-1997  
Modificato con atti di Consiglio Provinciale n.42 del 16-04-98  
e n.50 dell'11-04-2001

**REGOLAMENTO  
PER LE ATTIVITA' CINOFILE NELLE ZONE  
DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA**

**ART. 1**

1. I periodi in cui sono consentiti l'allenamento e l'addestramento dei cani sono
  - dal 01 febbraio al 20 marzo;
  - dal 20 luglio al 31 agosto.
2. I periodi in cui sono consentite le gare cinofile sono:
  - dal 01 gennaio al 31 marzo;
  - dal 20 luglio al 31 ottobre;
3. Nel caso di richiesta di manifestazioni cinofile di rilevanza internazionale, le stesse possono essere autorizzate in deroga ai periodi di cui sopra.

**ART. 2**

1. Chiunque, residente nella Provincia di Ascoli Piceno intenda svolgere l'attività cinofila in tali zone, ricadenti nel proprio ambito territoriale di caccia (ATC) deve farne domanda alla amministrazione Provinciale con la descrizione, (da riportarsi sul tesserino/autorizzazione), dei cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, se istituita.

**ART. 3**

1. La domanda sarà accompagnata da ricevuta di versamento di € 30.000 a titolo di contribuzione per la tabellazione e la vigilanza, per gli indennizzi ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, di cui al successivo art. 9, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno e una marca da bollo.

**ART. 4**

1. Ogni richiedente ha diritto ad un solo tesserino annuale con quindici accessi.

**ART. 5**

1. Il tesserino/autorizzazione consente che i cani siano condotti da persona di fiducia del proprietario, purché le generalità di questi siano indicate sulla domanda e purché lo stesso sia residente in un comune dell'ATC in cui ricade la zona di ripopolamento e cattura.

**ART. 6**

1. Per ciascuno dei quindici accessi è consentito addestrare ed allenare i cani da caccia per un massimo di tre ore. Sul tesserino/autorizzazione va appuntato l'orario di inizio dell'attività al momento di partenza.

#### **ART. 7**

1. E' consentito condurre non più di n.4 cani da seguita oppure n.2 cani da caccia di altro razza per volta.

#### **ART. 8**

1. I giorni della settimana in cui è vietato l'accesso sono i seguenti: MARTEDI' - VENERDI'

#### **ART. 9**

1. Il 70% dei proventi di cui all'art. 3, può essere destinato dalla Giunta Provinciale, quale indennizzo, ai conduttori o proprietari dei fondi rustici inclusi nella Z.R.C. con finalità cinofila per un massimo di £ 15.000 per ettaro fino ad un massimo di 50 ettari.

2. I soggetti interessati dovranno farne annuale richiesta con firma autenticata e corredando la richiesta con documentazione probatoria circa la titolarità dei diritti sui fondi interessati.

#### **ART. 10**

1. L'Amministrazione Provinciale si riserva di sospendere l'attività cinofila in qualsiasi momento in concomitanza di gare cinofile o operazioni di gestione.

#### **ART. 11**

1. E' comunque vietato:

- addestrare sui terreni in attualità di coltivazione;
- addestrare sui terreni ricoperti in tutto o nella maggior parte di neve;
- ribattere lo stesso capo di selvaggina stanziale per più di una volta;
- introdurre nella zona cagne in calore.

#### **ART. 12**

1. Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di £ 200.000 ad un massimo di £. 1.200.000, ai sensi dell'art.40 comma 3 Legge Regionale 7/95, salvo che per il fatto non sia prevista una sanzione specifica.

#### **ART. 13**

1. In caso di recidiva l'autorizzazione si intende revocata e gli agenti provinciali provvedono al ritiro della stessa, senza che il contravventore possa pretendere rimborsi di sorta.

#### **ART. 14**

1. Possono essere autorizzati censimenti faunistici propedeutici alle gare cinofile da effettuarsi alla presenza degli agenti della polizia provinciale, e può essere consentita nel pieno rispetto delle normative vigenti l'immissione di selvaggina, per una migliore riuscita della gara stessa.

#### **ART. 15**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano la legge 11/2/92 n.157 e la legge regionale 5/1/95 n. 7.